

## ACCORDO RICOGNITIVO

### della situazione contabile

La **Effegi Italia S.p.A** C.F. e P.IVA 04920181007, con sede in Roma, Via Jacopo Sannazzaro 6/8 Roma cap 00141 , in persona del Ing. Federico Galoni, nato a Roma (RM), il 04/01/1961, cod. fisc.GLNFRC61A04H501D, rappresentante legale p.t.

e

la **Provincia di Roma**, con sede in Roma, Via Quattro Novembre n. 119/A, nella persona del Direttore del Dipartimento X Edilizia Scolastica dott. Antonio Capitani (C.F. CPTNTN53M06E506Z ) che interviene nel presente atto quale Direttore del Dipartimento X Edilizia Scolastica e in forza dei poteri a esso, per la carica, conferiti (in appresso - anche e per brevità – la “*Provincia*” ovvero il “*Committente*”)

### PREMESSO CHE

1. la Provincia di Roma ha indetto una gara di appalto avente ad oggetto i lavori: di ampliamento e collegamento acque reflue al depuratore presso l'I.T.I.S. “Volta” Sezione staccata di Guidonia;
2. nell'esperimento di gara rimaneva assegnataria la EFFEGI COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via Serravalle di Chienti 15, 00156 Roma, che offriva il ribasso del 33,6078% come da verbale di aggiudicazione del 03/06/2009;
3. il contratto veniva stipulato in data 14/12/2009 n. 10316 di repertorio presso la sede della Provincia di Roma, in Via IV Novembre 119/A, Roma, e registrato in Roma all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 il 28/12/2009;
4. l'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 33,6078% sulla cifra di [€ 2.865.207,48 - € 135.323,88 =] € 2.729.883,60, e sommando € 135.323,88 non soggette a ribasso, risultava di netti € 1.947.753,73, successivamente alle perizie di variante approvate con D.D. n. 5662 del 15.9.2011 (€ 595.653,32 contratto rep. n. 10833 del 14.6.2012), D.D. n. 8187 del 12.12.2011(€ 95.878,91), e D.D. n. 165 del 25.1.2012 (€ 179.749,13 contratto rep. n. 10868 del 14.6.2012) assommava a netti € 2.819.035,09 e nel collaudo emesso in data 13.12.2012, approvato con D.D. n. 365 del 7.2.2013, risultava un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 2.819.014,33;

5. in data 22/06/2010, con verbale di assemblea a rogito Notaio dott.ssa Cristina Capua, veniva variata la denominazione sociale della EFFEGI COSTRUZIONI s.r.l. in EFFEGI ITALIA S.p.A., con sede in via Jacopo Sannazzaro 6/8, 00141 Roma. Con D.D. n. 6463 del 23/09/2010 la Provincia di Roma dava atto di tale variazione;
6. i lavori venivano consegnati il giorno 27 gennaio 2010 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa, D.L. e RUP. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva, quindi, il 10 febbraio 2011;
7. la Direzione dei lavori, con certificato in data 31/05/2012, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile;
8. in data 6.08.2013 la Effegi Italia S.p.A. richiedeva gli interessi alla Provincia per il ritardato pagamento pari ad € 46.750,00.
9. che alla data del 18/3/2014 la Effegi Italia S.p.A. presentava alla Provincia di Roma la fattura degli interessi richiesti;
10. il competente Dipartimento Edilizia scolastica, effettuata attenta revisione delle pretese Effegi Italia S.p.A., ha ritenuto legittima la pretesa, non sussistendo motivi di opposizione e *“non ravvisando nel lamentato ritardo dei pagamenti inadempienze ascrivibili all'amministrazione fatti salvi gli effetti prodotti dal vincolo imposto dal Patto di Stabilità”*;
11. quindi, il ritardo nel pagamento degli importi risultanti dai certificati di pagamento non è riferibile a colpa dell'Ente, ma a *“factum principis”* e, in particolare, al vincolo finanziario discendente dalla c.d. *“Patto di stabilità,”* ragione giuridica che però non può essere opposta al debitore adempiente;
12. la Provincia ha, quindi, richiesto all'Effegi Italia S.p.A di rinegoziare il debito, individuando, quale normativa utile al fine di definire il range del possibile abbattimento, quella contenuta nell'art.258 del TU Enti locali, ai sensi del quale *“l'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione”*;
13. ovviamente, tale normativa deve essere considerata nell'ambito della procedura di

accertamento e liquidazione dei debiti degli enti locali in dissesto, tra i quali la Provincia di Roma non rientra con la conseguenza che risulta comunque utilizzabile un principio generale proprio delle contrapposizioni tra situazioni vincolate di bilancio sia pur riferite al quadro economico dell'appalto e pretese creditorie nei confronti dell'Ente;

14. atteso che, nell'opinabilità delle rispettive posizioni, risulta possibile rinvenire in un abbattimento percentuale medio della percentuale analogicamente considerata (40-60%) per i casi di contrapposizione debito/credito un importo accettabile considerato che, in una complessiva valutazione della questione, l'Impresa rinuncia a spese legali, IVA, onorari, CPA e provvede alla restituzione del titolo e rinuncia ad ogni diritto, azione e ragione comunque relativa al credito vantato per interessi in relazione al contratto rep 14/12/2009 n. 10316;
15. la Effegi Italia S.p.A. ha acconsentito a ridurre quanto preteso nella misura del 22,90 %, riducendo quindi il proprio credito a complessivi € 36.000,00 con contestuale rinuncia definitiva ed irrevocabile ai diritti ed alle azioni comunque riferibili alle somme dovute per ritardato pagamento dei SAL relativi al contratto di appalto rep. 14/12/2009 n. 10316 e quindi anche per interessi maturati e maturandi e per spese legali;
16. tale riduzione possa ritenersi accettabile in quanto effettivamente media rispetto a quella prevista dal citato art. 258 TU Enti locali;
17. le parti, dunque hanno liberamente raggiunto un pieno accordo ai fini del definitivo componimento del contenzioso più sopra individuato e quindi

**convengono e stipulano quanto segue:**

**Art. 1**

**1.1.-** La Provincia si impegna:

**a)** a corrispondere l'importo di € 36.000,00 entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente atto;

**1.2.-** A fronte di tale impegno in ordine alla rapidità del pagamento l'Effegi Italia S.p.A si impegna a:

**b)** rinunciare al diritto di esigere tutti gli interessi dovuti per i ritardi nel pagamento degli importi relativi al contratto di appalto rep. 14/12/2009 n. 10316 e successive integrazioni

contrattuali così come specificato in premessa, nonché quelli maturati e maturandi sino alla scadenza del termine fissato al precedente art. 1.1.a) .

Tale rinuncia ha ad oggetto, e ricomprende, ogni diritto ed azione comunque connessa, a qualunque titolo, ai ritardi nei pagamenti inerenti all'esecuzione del contratto di appalto rep. 14/12/2009 n. 10316 e che l'importo degli ulteriori interessi decorsi e decorrendi successivamente alle date in esso indicate ai punti testé richiamati, e gli eventuali maggiori importi che risultassero dovuti, sempre a tale titolo, in dipendenza di diversa e più corretta calcolo.

Tale rinuncia ha a oggetto e ricomprende anche i compensi e le spese – ove eventualmente maggiori - che risultassero effettivamente maturati ed esborsati in aggiunta agli importi liquidati e liquidandi.

## Art. 2

Il presente accordo – che, per patto espresso, non ha carattere novativo - si risolverà di diritto in caso di mancato pagamento.

L.C.S. in duplice originale

Roma, lì 20 Giugno 2014

Effegi Italia S.p.A

Provincia di Roma  
Il Direttore del Dipartimento X Edilizia Scolastica  
**Dott. Antonio CAPITANI**